

**Proponente: 45.C**  
**Proposta: 2023/2150**  
**del 29/11/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1340**  
**del 30/11/2023**

**U.D.P. AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'**

**Dirigente: MELLONI D.ssa Elena**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E STERILIZZAZIONE DEI CONIGLI PRESENTI NELL'AREA DEL QUARTIERE OROLOGIO – REGGIO EMILIA

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E STERILIZZAZIONE DEI CONIGLI PRESENTI NELL'AREA DEL QUARTIERE OROLOGIO – REGGIO EMILIA**

**LA DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 188 del 20/12/2022 – con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 2023/74 del 17/04/2023 - immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 7/03/2023 - con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell’Ente – “Area sviluppo territoriale” a valere dal 01/04/2023, che individua l’Arch. Elena Melloni, quale Dirigente del Servizio “Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica” e conferisce ad interim, della U.OC. “Unità di Progetto, Ambiente, Energia e Sostenibilità”, con assegnazione del progetto di cui all’oggetto, nel proprio PEG 2023;

**Considerato che:**

- è stata rilevata in alcuni ambiti cittadini un cospicua presenza di conigli nani organizzati, in alcune zone della città, come vere e proprie colonie lapine; il fenomeno si è verificato in quanto il coniglio nano, allevato e venduto come pet, viene spesso abbandonato sul territorio;
- la quantità di questi conigli non è stata ancora definita anche se ormai è visibilmente consistente e se ne nota l’incremento mese dopo mese data la nota capacità riproduttiva, l’assenza di predatori e la reperibilità di cibo fornito dalle persone che frequentano i parchi dove le colonie sono insediate;
- a Reggio Emilia la colonia lapina con un maggior numero di individui è concentrata nel parco “il Diamante” e nelle zone limitrofe, luoghi in cui sono stati rilevati soprattutto problemi di carattere igienico-sanitario (dovuti a mancanza di pulizia e di presenza di topi a causa del cibo che viene offerto ai conigli e depositato in modo incontrollato) e di sicurezza stradale dovuta all’attraversamento degli animali sopra citati che potrebbero generare incidenti;
- la normativa nazionale sulla tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo (legge quadro 14 agosto 1991, n. 281) e tutte le leggi regionali e provvedimenti prevedono che vengano tutelati gli animali da affezione abbandonati, tra cui il coniglio nano che è divenuto il terzo tipo di animale da affezione in Italia per diffusione;
- al fine di applicare per analogia i principi della normativa sopra citata anche al coniglio nano, occorre disporre una serie di misure per limitarne la presenza sul territorio affinché questa non diventi problematica sia per lo stato e l’igiene dei luoghi di presenza delle colonie lapine, sia per la tutela degli animali stessi;

**Dato atto che** l’Amministrazione Comunale ha in progetto il reclutamento, la formazione ed il coinvolgimento attivo di gruppi di cittadini e volontari locali, tramite un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza, per un corretto comportamento funzionale al benessere dell’animale che porti a

contrastarne l'abbandono ed a godere della presenza di colonie lapine evitando di compromettere il decoro e l'igiene e la pulizia dei luoghi;

**Rilevato che:**

- occorre, pertanto, definire un piano operativo di intervento per tutelare il benessere di questo animale e contenerne il numero evitando così ulteriori inconvenienti igienico-sanitari e di sicurezza della circolazione stradale che, in caso di ulteriore incremento del numero, potrebbe essere compromessa dagli attraversamenti improvvisi di questi animali;
- tale piano consiste nell'attivare immediatamente il contenimento con una campagna di sterilizzazione per limitare il numero di appartenenti alle colonie lapine analogamente a quanto avviene con quelle feline, che verrà effettuata entro il 31/12/2023;

**Dato atto che:**

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura/servizio è inferiore a 140mila euro;
- visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n. 36/2023;

**Considerato che:**

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo al servizio di cattura e sterilizzazione di un massimo di 20 conigli presenti nell'area del quartiere Orologio a Reggio Emilia e che a tale scopo è stato richiesto un preventivo (agli atti al PG 268479 del 14/11/2023) alla ditta Chiapponi Ivano snc di Chiapponi Ivano e c. - P.I. 02752020350 – con sede in via P. Togliatti 1 a San Polo D'Enza in quanto ditta specializzata in recupero di fauna;
- che la ditta sopra citata ha inviato un preventivo per l'espletamento del servizio di cattura e sterilizzazione di un massimo di 20 conigli, agli atti al PG 275291 del 20/11/2023, per un importo complessivo di € 4.000,00 (IVA esclusa);
- l'art. 50, comma 1, let. b del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Elena Melloni – Dirigente dell'U.d.P. Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

**Vista** l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);

**Ritenuto** di poter procedere senza l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in ottemperanza del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 Euro.

**Dato atto che** l'operatore economico ha documentato esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

**Visto** l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico Chiapponi Ivano snc di Chiapponi Ivano e c. - P.I. 02752020350 – con sede in via P. Togliatti 1 a San Polo D'Enza che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio e ha presentato il preventivo di € 4.000,00 (IVA esclusa) che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

**Visto** l'art. 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023 che prevede che per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

**Dato atto:**

- che è stato acquisito il seguente CIG: A03486FD08 tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n. 36/2023;

- che l'operatore economico ha autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 e delle cause di esclusione non automatiche ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 36/2023;

- che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione (cfr. Circolare Segretario PG. 182293 del 14/07/2023);

- che, ai sensi dell'art. 52 comma 2, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, il presente affidamento sarà perfezionato dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione sulla base di quanto riportato nel preventivo.

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- il D.Lgs. 36/2023

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

## DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023 all'operatore economico Chiapponi Ivano snc di Chiapponi Ivano e c. - P.I. 02752020350 – con sede in via P. Togliatti 1 a San Polo D'Enza per il servizio di cattura e sterilizzazione di un massimo di 20 conigli presenti nell'area del quartiere Orologio a Reggio Emilia da effettuarsi entro il 31/12/2023 per un importo complessivo di € 4.880,00 IVA compresa;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 4.880,00 con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare, ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2023\_PD\_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 002;
4. di dare atto che il CIG assegnato alla ditta Chiapponi snc di Chiapponi Ivano e c. è A03486FD08
5. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuti a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, il presente affidamento sarà perfezionato dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione sulla base di quanto riportato nel preventivo;
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;
9. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Arch. Elena Melloni

